

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda**

**Decreto n. 695
Pubblicato il 6 novembre 2020**

[omissis]

Visto il ricorso, con i relativi allegati, notificato via pec il 4 novembre 2020 e depositato il 5 novembre successivo (alle ore 18:17);

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., in calce al suindicato ricorso;

Ritenuto – impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus;

Rilevato che il provvedimento impugnato ha una efficacia temporale limitata (dal 30 ottobre al 24 novembre), suscettibile anche di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte sull'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari provvisorie.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 novembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce il giorno 6 novembre 2020.

Fonte: <http://giustizia-amministrativa.it>